

Il concetto di stagionalità ai fini della compartecipazione agraria

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Contratti associativi in agricoltura

Scopri di più

Per effetto del **riordino** dei **contratti agrari**, attuato tramite la **L. 203/1982**, il legislatore ha attratto nel perimetro di detta norma, **tutti i contratti** aventi a oggetti i **terreni** concessi per **usi agricoli**; tuttavia, in un contesto di libera contrattazione tra le parti, ha ammesso la **possibilità di derogare alle regole ivi previste**, come stabilito all'[articolo 45, L. 203/1982](#).

In tal caso, a tutela delle parti, è previsto l'obbligo di farsi **assistere dalle organizzazioni professionali** agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, cui è **assegnato il ruolo di garanti**.

A ben vedere, vi **sono alcuni contratti che**, pur avendo a oggetto il terreno, **non rientrano**, per espressa previsione normativa, nel **perimetro** applicativo della L. 203/1982; in particolare, ai sensi dell'[articolo 56, L. 203/1982](#), **sono esclusi**:

- i contratti di **compartecipazione** limitata a singole colture a carattere **stagionale**;
- le concessioni per le **coltivazioni intercalari**;
- le **vendite di erba in piedi** aventi una **durata inferiore** all'anno nel caso in cui i relativi terreni non siano destinati al pascolo permanente ma a rotazione agraria.

La **compartecipazione agraria** rappresenta sicuramente una delle forme di "*gestione congiunta*" di un fondo maggiormente sviluppate in agricoltura.

Essa consiste in un **contratto** con cui **due soggetti** si accordano per svolgere insieme una **coltivazione**, che deve rispettare i seguenti requisiti: deve avere a oggetto **single colture aventi il carattere della stagionalità**.

Qualche difficoltà si ha nel definire compiutamente il **concetto** di **stagionalità** che deve essere **oggettiva** e non in ragione della soggettività estimativa delle parti.

Le **problematiche** derivano dalla circostanza che lo stesso **diritto agrario non individua** espressamente le **colture stagionali**, limitandosi a **distinguere** tra **annuali** e **pluriennali**.

Dando per scontato che **le produzioni aventi cicli produttivi pluriennali**, ad esempio la vigna o l'uliveto, di principio **non potranno mai essere oggetto di un contratto di compartecipazione agraria**, bisogna comprendere **se tutti i cicli produttivi annuali rientrano nel perimetro della stagionalità** o meno.

Per poter **individuare** quali siano le colture a ciclo annuale che possono essere considerate stagionali si deve **aver riguardo** alla **ratio** che devono avere le stesse, ovvero quella di essere **praticata nell'intervallo tra due colture principali**, da qui la definizione di "*colture secondarie*" o "*colture da rinnovo*".

La **stagionalità non esclude** la **ripetitività**, in altri termini, è possibile prevedere, in sede di stipula del contratto di compartecipazione stagionale, che **lo stesso si rinnovi tacitamente**, salvo disdetta da comunicarsi alla parte entro un termine stabilito, senza che ciò possa travolgere la **natura stagionale del contratto stesso**.

Attenzione che la **compartecipazione** stagionale **non** si deve **confondere** con il contratto **intercalare**, altra fattispecie di coltura che si caratterizza anch'essa per lo svolgersi nell'intervallo temporale tra **due colture principali**, ma che non prevede l'esercizio congiunto.

Infatti, **caratteristica** della **compartecipazione** stagionale è che il **rischio imprenditoriale** relativo all'attività svolta in comune è **condiviso** tra **entrambi i soggetti**; e **tale rischio** deve essere **ben codificato nel contratto**, **non essendo possibile**, ad esempio, prevedere **una produzione minima in capo a uno dei due soggetti**.

Per quanto concerne i **costi sostenuti**, le parti hanno **piena libertà** nell'individuare le modalità di addebito tra di esse, fermo restando che compete al concedente, oltre che il "*conferimento*" del terreno, anche la **realizzazione delle operazioni preliminari alla coltivazione, quali l'aratura e la concimazione**. Di contro, il partecipante sarà **inciso delle spese inerenti** (semi, concimi, prodotti fitosanitari), nonché dell'esecuzione dei **lavori culturali necessari**.

Libertà di pattuizione è concessa **anche** per quanto riguarda le **metodologie** di ripartizione del **prodotto** che, come anticipato, non deve escludere il rischio imprenditoriale in capo ai soggetti tramite, ad esempio, il riconoscimento in capo a uno dei **contraenti di un quantitativo minimo di prodotto garantito**.

Da un punto di vista **fiscale**, si applica la **deroga** prevista dall'[articolo 33, comma 2, Tuir](#), ai sensi del quale "*Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza*".

In questo caso, è compito del possessore del terreno (o dell'affittuario) **allegare alla dichiarazione** dei redditi un **atto sottoscritto da tutti** gli associati dal quale risultino **la quota del reddito agrario** spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto.

In **caso contrario**, mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della



ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in **parti uguali**.